



COMUNE DI PONTREMOLI
(PROV. DI MASSA CARRARA)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DIRETTA E A DOMANDA DEGLI
AUTOBUS DI PROPRIETA' COMUNALE

Art.1 Gli autobus già adibiti al trasporto di alunni della scuola dell'obbligo, fatta eccezione per quelli della scuola materna, (scuolabus) e gli altri autobus di proprietà comunale, possono essere utilizzati per finalità diverse secondo le norme e i criteri di cui ai successivi articoli.

Art.2 Rispetto ad una utilizzazione promiscua degli autobus di cui all'art. precedente, restano prioritarie le esigenze dell'utenza scolastica del territorio (scuola elementare e media inferiore) in funzione delle quali fu già istituito il servizio di trasporto scolastico. Nel caso di utilizzazione promiscua, gli scuolabus comunali, ove necessario, devono comunque essere adattati alle esigenze dei servizi ai quali sono adibiti.

Art.3 Tutti gli scuolabus di proprietà del Comune possono essere utilizzati per una serie di servizi compatibili con quanto espresso negli articoli precedenti, come segue:

a) UTILIZZAZIONE DIRETTA:

- 1) Trasporto pubblico di linea e contemporaneo di studenti della scuola dell'obbligo e secondaria superiore, lungo i tragitti di massima già quotidianamente effettuati per il solo trasporto scolastico in zone e/o in orari non serviti da altri mezzi pubblici (FF.SS. - C.A.T.) in attuazione della riorganizzazione del trasporto scolastico secondo i progetti integrati di area (P.I.A.) previsti dalla Regione Toscana nel piano di indirizzo per il Diritto allo Studio.
- 2) Trasporto promiscuo di collegamento tra Capoluogo del Comune e le sue frazioni e ritorno.

b) UTILIZZAZIONE A DOMANDA

- 3) Trasporto di studenti della Scuola dell'obbligo, delle scuole superiori e dell'Università per gite o visite nonché per partecipazione a corsi scolastici di ogni ordine e grado, di iniziative culturali e incontri vari.
- 4) Trasporto di persone e bagagli nel territorio comunale o in località extra comunali fatti salvi gli adempimenti ed obblighi di legge ovvero derivazioni delle concessioni art.24 della legge 142/90.

5) Ogni altro servizio richiesto e motivato nell'ambito del territorio comunale o in localita' extra comunali fatti salvi gli adempimenti ed obblighi di legge ovvero derivanti dalle convenzioni art.24 della legge 142/90.

Art.4 A prescindere dai servizi di trasporto di persone e merci da attivare a domanda, l'Amministrazione Comunale potra' garantire per ogni periodo dell'anno i servizi di trasporto promiscuo di persone e cose secondo le necessita' che saranno individuate, eventualmente d'intesa con i Comuni limitrofi.

Art.5 Le richieste dei servizi a domanda dovranno pervenire con congruo anticipo all'Amministrazione Comunale in modo da consentire il tempestivo rilascio della necessaria autorizzazione, L'Amministrazione Comunale stabilira' modalita', tragitti, orari e tariffe.

Art.6 Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, pur in possesso dei mezzi propri da gestire direttamente, puo' gestire servizi di trasporto mediante cessione in uso dei propri mezzi al Consorzio Apuano Trasporti (C.A.T.) o ad altri soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art.7 Qualora il servizio di trasporto venga effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo precedente, il gestore dovra' attenersi alle direttive che saranno impartite dall'Amministrazione Comunale per quanto concerne le modalita' di svolgimento, i percorsi, gli orari e le tariffe. Al gestore faranno carico le spese di ordinaria manutenzione degli automezzi.

IL SINDACO
On. Enrico Ferri



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giancarlo Bedini



Per copia conforme
all'originale.-

29 LUG. 1997

IL SEGRETARIO GENERALE



30 LUG. 1997